



**FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Roma 15 luglio 2023

Prot. PF/rs 094/2023

Ai Presidenti, ai rappresentanti degli Atleti ed ai rappresentanti dei Tecnici delle ASD/SSD  
affiliate

*Propri indirizzi PEC*

e, p.c.

Alla Corte Federale d'Appello (Avv. Pietro Paternò di Raddusa, Cons. Cristina Quiligotti e Avv. Massimo Biggio)

Al Tribunale Federale (Avv.ti Angelo Vitale, Antonio Simonelli, Lorenzo Di Giacomo)

Al Procuratore Federale (Avv. Bruno Nigro)

Al Collegio dei Revisori dei Conti (Rag. Alessandro Latini, dott. Gabriele Brenca e dott. Valerio Murino)

*Propri indirizzi PEC*

## **OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria**

A norma dello Statuto Federale, è convocata per il giorno 16 dicembre 2023 l'Assemblea Nazionale Straordinaria che si terrà a Roma presso il Salone d'Onore del CONI, in Piazza Lauro de Bosis n. 15, in 1^ convocazione, alle ore 10.00 e, **in 2^ convocazione, alle ore 11.00**, per discutere e deliberare il seguente **ordine del giorno**:

1. Modifiche Statuto;
2. Verifica del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio Federale.

Si allega al presente avviso di convocazione lo statuto modificato che si intende sottoporre all'esame dell'assemblea straordinaria con una nota accompagnatoria esplicativa delle modifiche proposte.

Le operazioni di verifica poteri degli aventi diritto al voto saranno aperte - presso la stessa sede assembleare - alle ore 8:30: si raccomanda ai partecipanti di presentarsi al tavolo della Commissione Verifica Poteri muniti di un documento di riconoscimento valido.



# FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

All'Assemblea Nazionale partecipano i Presidenti delle ASD affiliate aventi diritto al voto, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti in ciascuna ASD.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto (art. 26, comma 5, Statuto FITDS) e, in seconda convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto (art. 18, comma 2, Statuto FITDS).

Cordiali saluti,

Il Presidente

Avv. Roberto Santucci

Roma, 4 aprile 2023

Egregio  
Presidente della Federazione di Tiro Dinamico Sportivo  
Avv. Roberto Santucci

*Lettera a mezzo e-mail*

**Oggetto: nota introduttiva alla bozza di nuovo Statuto della FITDS.**

Egregio Presidente,

allego alla presente la bozza di revisione dello Statuto della FITDS: come avrà modo di osservare, essa apporta numerose modifiche alla versione attualmente in vigore, che, per comodità, Le riassumo brevemente.

Sotto un profilo generale, da un lato, il testo viene adeguato alle recenti novità normative (in specie, ai Decreti Legislativi nn. 36 e 39/2021, nonché ai Principi Fondamentali degli Statuti, come modificati con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI del 9 marzo 2022); d'altro lato, è resa più organica l'esposizione delle norme rispetto allo Statuto vigente, che appare in più parti il frutto di interventi successivi, non sempre pienamente coordinati.

Quanto ai singoli articoli, le modifiche principali sono le seguenti.

*Titolo I – Costituzione e scopi*

All'art. 2 viene previsto lo spostamento della sede a Roma e sancita la facoltà del Consiglio Federale di modificarla, senza necessità di approvazione assembleare.

*Titolo II*

*Capo I – Gli Affiliati*

Rispetto alla versione vigente, viene riassunta in un'unica disposizione (art. 3) la disciplina relativa alla prima affiliazione e ai relativi requisiti; all'art. 5 sono poi riunite e rese organiche le norme sulle vicende successive all'affiliazione, finora 'sparse' tra gli artt. 5, 8 e 9.

Per ragioni di coerenza, viene resa autonoma e collocata in fondo al capo sull'affiliazione, la norma in tema di controversie sul diniego e sulla revoca.

*Capo II – I tesserati*

Rispetto alla versione vigente, vengono collocate prima le disposizioni comuni a tutti i tesserati (Art. 7 – Categorie di Tesserati; Art. 8 – Diritti, obblighi e divieti dei Tesserati; Art. 9 – Durata e cessazione del tesseramento). Seguono gli articoli con le definizioni e le previsioni specifiche per ciascuna categoria (Art. 10 – Gli Atleti; Art. 11 – I Dirigenti; Art. 12 – I Tecnici; Art. 13 – Gli Ufficiali di gara; Art. 14 – Soci Sostenitori e Benemeriti).

Nella disposizione relativa agli Atleti è aggiunta la tutela per la maternità.

*Titolo III – Organizzazione Federale*

*Capo I – Disposizioni generali*

Dopo l'elencazione degli organi federali (art. 15), vengono dedicate due disposizioni ai requisiti di idoneità necessari per assumere ciascuna carica (art. 16) e alle ipotesi di incompatibilità (originarie e sopravvenute, sempre con le specifiche per ciascuna carica – art. 17), che comportano l'impossibilità di essere nominati o la decadenza. Seguono due disposizioni, la prima sulla durata e la gratuità delle cariche (art. 18), con specifica attenzione alle ipotesi di nomina nel

corso del quadriennio olimpico e all'evoluzione normativa del limite dei mandati (con una formula 'aperta' a possibili sopravvenienze normative), la seconda sulla decadenza del Presidente e del Consiglio Federale e dei relativi effetti sugli altri Organi (art. 19).

Si tratta di articoli introdotti (anche come nuova collocazione) per ragioni sistemiche, in particolare per l'esigenza di anteporre alla disciplina dei singoli organi le previsioni comuni a tutti o comunque ad alcuni di essi, ma senza in realtà apportare modifiche decisive alla disciplina sostanziale attualmente vigente.

## *Capo II – Organi Centrali*

### *Sezione I – L'Assemblea Nazionale*

Per quanto riguarda l'Assemblea, sotto un profilo sostanziale le novità principali sono costituite dalla trasmissione a mezzo PEC dell'avviso di convocazione (art. 21, comma 2), dalla presenza dei rappresentanti degli Ufficiali di Gara (art. 22, comma 2, lett. c) e dalla possibilità di svolgimento in forma telematica (art. 25, comma 6).

### *Sezione II – Il Consiglio Federale*

Per quanto attiene al Consiglio Federale, le novità principali sono costituite dalla previsione di un consigliere eletto tra i rappresentanti degli Ufficiali di gara (art. 27, comma 1), dalla garanzia di equa rappresentanza tra atleti e atlete (art. 27, comma 2), dal privilegio accordato al candidato più giovane in caso di parità (art. 28, comma 2) e dalla possibilità di convocazione delle riunioni con ogni mezzo, purché idoneo a verificare la ricezione della convocazione (quindi, no *mail* ordinaria, sì PEC – art. 29).

### *Sezione IV – Gli altri Organi centrali*

Relativamente al Collegio dei Revisori dei Conti, è stato inserito l'obbligo di affidare la revisione legale dei bilanci a una società del settore, mentre al Collegio resta la funzione generale di controllo di gestione contabile-amministrativa (art. 32).

È stata spostata in questa sezione la disciplina dell'Ufficio del Procuratore Federale e della Commissione Federale di Garanzia (artt. 34 e 35), finora impropriamente inserita nel capo relativo agli Organi di giustizia.

## *Capo III – Organi delle Strutture Periferiche*

La figura (obbligatoria) del Delegato Regionale (attuale art. 37) viene sostituita da quella (facoltativa) del Delegato di Macro-area (nuovo art. 36), che può essere nominato discrezionalmente dal Consiglio Federale, con competenza su una o più Regioni, per intrattenere i rapporti per conto della FITDS con enti locali, territoriali e sportivi.

## *Capo IV – Organi e principi di giustizia*

Viene eliminata dalla disposizione relativa ai principi generali di giustizia (art. 37) la (inconferente) disciplina della nomina del Procuratore Federale e dei componenti degli organi di giustizia.

La previsione relativa al Collegio di Garanzia (art. 40) viene resa conforme al Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Sono accorpate e rese organiche le disposizioni relative ai provvedimenti di clemenza (art. 42).

## *Titolo V – Patrimonio, entrate e gestione finanziaria*

Nella disposizione relativa al patrimonio (art. 43), vengono elencate le fonti delle entrate della FITDS (comma 3).

Viene inoltre dedicata un'autonoma disposizione alla disciplina del bilancio (art. 44).

*Titolo VI – Disposizioni finali*

Per ragioni sistemiche, la disciplina relativa alla modifica dello Statuto e allo scioglimento della Federazione (artt. 45 e 46), viene collocata in questa sezione finale.

\* \* \*

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.

avv. Paolo Ravaglioli

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 – Costituzione e principi generali

Art. 2 – Durata, sede e scopo

### **TITOLO II – I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE**

#### **CAPO I – GLI AFFILIATI**

Art. 3 – Affiliazione

Art. 4 – Diritti e obblighi degli Affiliati

Art. 5 – Rinnovo, sospensione e cessazione dell'affiliazione

Art. 6 – Controversie in tema di diniego o revoca dell'affiliazione

#### **CAPO II – I TESSERATI**

Art. 7 – Categorie di Tesserati

Art. 8 – Diritti, obblighi e divieti dei Tesserati

Art. 9 – Durata e cessazione del tesseramento

Art. 10 – Gli Atleti

Art. 11 – I Dirigenti

Art. 12 – I Tecnici

Art. 13 – Gli Ufficiali di gara

Art. 14 – Soci Sostenitori e Benemeriti

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 15 – Organi

Art. 16 – Requisiti di idoneità

Art. 17 – Ipotesi di incompatibilità

Art. 18 – Durata e gratuità delle cariche

Art. 19 – Decadenza del Presidente Federale e del Consiglio Federale

#### **CAPO II – ORGANI CENTRALI**

##### *Sezione I – L'Assemblea Nazionale*

Art. 20 – Attribuzioni

Art. 21 – Convocazione e candidature

Art. 22 – Composizione e partecipazione

Art. 23 – Quorum e disciplina delle votazioni

Art. 24 – Commissione Verifica Poteri

Art. 25 – Svolgimento

##### *Sezione II – Il Consiglio Federale*

Art. 26 – Attribuzioni

Art. 27 – Composizione

Art. 28 – Elezione dei Consiglieri

Art. 29 – Convocazione e validità delle deliberazioni

##### *Sezione III – Il Presidente Federale*

Art. 30 – Attribuzioni

Art. 31 – Elezione

##### *Sezione IV – Gli altri Organi centrali*

Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33 – Il Segretario Generale

Art. 34 – L'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 35 – La Commissione Federale di Garanzia

#### **CAPO III – ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE**

Art. 36 – Il Delegato Regionale

CAPO IV – ORGANI E PRINCIPI DI GIUSTIZIA

Art. 37 – Principi di Giustizia

Art. 38 – Organi di Giustizia

Art. 39 – Vincolo di giustizia

Art. 40 – Collegio di Garanzia dello Sport

Art. 41 – Arbitrato

Art. 42 – Provvedimenti di clemenza

**TITOLO V – PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

Art. 43 – Patrimonio e mezzi di finanziamento

Art. 44 – Bilancio

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 45 – Modifiche dello Statuto

Art. 46 – Proposta di scioglimento della FITDS

Art. 47 – Norme integrative

Art. 48 – Entrata in vigore

## **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

### Art. 1 – Costituzione e principi generali

1. La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) è stata fondata con in Milano il 29 gennaio 1992 con Atto pubblico a rogito del Notaio Gallaresi nr. 110153/9646, con lo scopo di dare un proseguimento agli intenti previsti dalla Unione Italiana Tiro Pratico Sportivo fondata nel 1986. Inizialmente denominata Associazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (AITDS), ha adottato la attuale denominazione a seguito della variazione statutaria avvenuta in data 1° dicembre 1996.

2. La FITDS è affiliata alla federazione internazionale International Practical Shooting Confederation (IPSC), da cui è ufficialmente riconosciuta come la sola rappresentante in Italia delle varie attività in cui si articola lo sport del tiro dinamico sportivo, come elencate all'art. 2, comma 2 lett. a).

3. La FITDS, esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e degli altri Enti pubblici eventualmente competenti, svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPSC purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nel rispetto degli indirizzi del CONI. Aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

4. La FITDS è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro ed è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. È ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associative dovranno essere adottate modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline sportive, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza di affiliati e tesserati in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI.

### Art. 2 – Durata, sede e scopo

1. La FITDS ha durata illimitata ed ha attualmente sede a Roma. La variazione della sede della FITDS all'interno del territorio nazionale non costituisce una modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Federale.

2. La FITDS promuove e disciplina la pratica del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni. A tale scopo:

a) disciplina e organizza il tiro dinamico sportivo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica, con riferimento, in particolare, alle seguenti specialità sportive:

i) tiro dinamico sportivo con armi corte e lunghe, quest'ultime sia con canna ad anima liscia che rigata, nonché con armi, sia lunghe che corte, ad aria compressa (*Air-soft* o *Action Air*);

ii) l'attività sportiva nota come "Steel Challenge", sue varianti e discipline ad essa assimilabili;

iii) l'attività sportiva nota come "Bianchi Cup", sue varianti e discipline ad essa assimilabili.

b) cura l'attività agonistica e, in modo particolare, la preparazione tecnico-atletica per tutte le competizioni internazionali;

c) propaganda lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;

d) sostiene le società affiliate, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale e sportiva;

e) attua programmi per la formazione di atleti e tecnici.

## **TITOLO II – I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE**

### **CAPO I – GLI AFFILIATI**

#### Art. 3 – Affiliazione

1. La FITDS è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche ad essa affiliate (di

seguito, 'Affiliati').

2. Associazioni e società sportive dilettantistiche possono essere affiliate alla FITDS a condizione che siano disciplinate da uno Statuto:

a) che preveda il perseguimento di finalità riconducibili alla promozione ed alla pratica della disciplina del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni;

b) che sia ispirato a principi di democrazia, di pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

c) che sia conforme alla normativa vigente e alle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del proprio Statuto e che preveda l'obbligo di conformarsi ai vigenti Statuti della FITDS e del CONI;

d) che prevedano, per i soggetti costituiti in forma associativa, la destinazione di eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e, per quelli costituiti in forma societaria secondo i modelli disciplinati nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 8 D.Lgs. 36/2021, la facoltà di destinare gli utili e gli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ovvero a rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

3. L'affiliazione di associazioni o società polisportive è effettuata per le sole attività disciplinate dalla FITDS.

4. Ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2), all'atto dell'affiliazione e ad ogni eventuale modifica lo Statuto dovrà essere sottoposto all'approvazione Consiglio Federale.

5. Per ottenere l'affiliazione, il soggetto richiedente deve trasmettere alla FITDS apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Consiglio Federale.

6. Ai fini dello svolgimento di attività sportiva e di certificazione della propria natura dilettantistica, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, gli Affiliati hanno l'obbligo di iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021.

7. I Gruppi Sportivi Militari e di Corpi civili dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, possono ottenere l'affiliazione alla FITDS sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI e anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, fermo restando che non devono avere scopo di lucro e che i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla FITDS. Ai fini della partecipazione all'Assemblea Nazionale e al relativo esercizio del diritto di voto, a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo I, sezione I del presente Statuto relative agli Affiliati.

8. Le amministrazioni di cui al comma 7) autorizzano:

a) la pratica degli allenamenti da parte dei propri componenti;

b) su motivata richiesta della FITDS e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla normativa applicabile, la partecipazione di tecnici e accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

9. L'affiliazione coincide con l'anno solare e decorre dall'accettazione della stessa.

10. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e il rinnovo non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

#### Art. 4 – Diritti e obblighi degli Affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:

a) a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale nazionale ed internazionale in base ai regolamenti ed

alle norme federali;

- c) ad organizzare manifestazioni di tiro dinamico sportivo, Action Air-Air Soft, Steel Challenge e Bianchi Cup secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
- d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FITDS e dal CONI.

2. Gli Affiliati sono obbligati:

- a) ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i regolamenti FITDS, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;
- b) ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- c) a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi a tal fine alle Norme Sportive Antidoping del CONI;
- d) a mettere a disposizione della FITDS gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali;
- e) a tesserare alla FITDS tutti i soggetti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- f) a munirsi di una casella di posta elettronica certificata, che costituirà domicilio digitale e mezzo privilegiato di comunicazione formale con la FITDS.

#### Art. 5 – Rinnovo, sospensione e cessazione dell'affiliazione

1. Le modalità e i termini per il rinnovo dell'affiliazione sono indicati nel Regolamento Organico ed eventualmente integrati dal Consiglio Federale. In ogni caso, qualora siano intervenute variazioni nella documentazione originariamente presentata in fase di affiliazione, l'Affiliato è tenuto a presentare la documentazione variata.

2. L'Affiliato, per documentate cause di forza maggiore, può chiedere al Consiglio Federale di sospendere temporaneamente la propria attività e viene collocato in aspettativa per un periodo massimo di dodici mesi, durante il quale non ha diritto a voto.

3. L'Affiliato cessa di far parte della FITDS per:

- a) estinzione;
- b) recesso;
- c) mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini previsti dal Regolamento Organico;
- d) mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
- e) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
- f) radiazione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

4. Il soggetto cessato rimane obbligato nei confronti della FITDS al pagamento di ogni morosità e alla restituzione dei beni di proprietà della FITDS in proprio possesso.

5. I componenti il Consiglio Direttivo dell'Affiliato in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 4). Restano altresì soggetti alle sanzioni e alle procedure previste dalle norme federali e statali e, fino all'adempimento di tali obblighi, non possono tesserarsi alla FITDS con altro Affiliato.

#### Art. 6 – Controversie in tema di diniego o revoca dell'affiliazione

Avverso le decisioni della FITDS in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, la quale, ai sensi dell'art. 7 comma 5, lettera n), Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

### **CAPO II – I TESSERATI**

#### Art. 7 – Categorie di Tesserati

1. I Tesserati alla FITDS sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Atleti;
- b) Dirigenti;
- c) Tecnici;
- d) Ufficiali di gara;
- e) Soci Sostenitori e Benemeriti.

2. I requisiti e le procedure per il tesseramento sono stabiliti, oltre che dalle disposizioni del presente Capo, dal Regolamento organico e dal Consiglio Federale. Non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 8 – Diritti, obblighi e divieti dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai regolamenti federali;
- b) a candidarsi per le cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti.

2. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport. Sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti FITDS, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, oltre che le norme del CONI, in particolare il Codice di Comportamento Sportivo.

3. È vietato ai Tesserati effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FITDS e dell'IPSC. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina indica le relative sanzioni per i casi di violazione.

4. È altresì vietato far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni a chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a sanzioni irrogate nei suoi confronti. A tal fine, sarà emessa da parte della Segreteria federale apposita attestazione della data di decorrenza del periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. Non può essere tesserato con la FITDS chi sia stato radiato da altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva per aver commesso atti di violenza e/o molestie nei confronti di persone e/o animali. Può essere invece tesserato con la FITDS chi sia stato radiato da uno dei predetti soggetti per motivi diversi da quelli indicati al precedente periodo, ma gli è fatto divieto di essere eletto a qualsiasi carica o di rivestire qualsiasi incarico.

Art. 9 – Durata e cessazione del tesseramento

1. La decorrenza del tesseramento per ogni singola categoria di Tesserati è disciplinata dal Regolamento Organico.

2. Il tesseramento ha validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il vincolo che l'Atleta contrae con l'Affiliato per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Tesserato cessa di appartenere alla FITDS per:

- a) recesso/dimissioni;
- b) mancato rinnovo della tessera federale;
- c) radiazione;
- d) decadenza dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

5. Il Tesserato cessa altresì di appartenere alla FITDS qualora faccia parte di un Affiliato che abbia cessato la propria appartenenza alla Federazione per una delle cause previste dall'art. 5, comma 3 del presente Statuto e, nei sessanta giorni successivi alla cessazione, non abbia provveduto ad iscriversi ad altro Affiliato.

6. I provvedimenti di radiazione dalla FITDS, così come successivi eventuali provvedimenti di riabilitazione, nonché tutti i provvedimenti sanzionatori iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento sportivo, devono essere comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

#### Art. 10 – Gli Atleti

1. Sono Atleti coloro che praticano il tiro dinamico sportivo, a livello agonistico sia dilettante che professionistico, sono tesserati con un Affiliato e sono iscritti negli elenchi federali.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, gli Atleti:

a) possono svolgere una o più discipline tra quelle elencate all'art. 2, comma 2, lett. a), ma non possono essere iscritti a più di un Affiliato, né possono gareggiare per un Affiliato diverso da quello presso cui sono iscritti;

b) devono osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITDS e, se non contrastanti, dalla IPSC;

c) sono obbligati, se selezionati per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITDS, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.

3. La FITDS garantisce la tutela della posizione sportiva delle Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica. Le Atlete in maternità hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

#### Art. 11 – I Dirigenti

1. Sono Dirigenti coloro che rivestono la carica di componente del Consiglio Direttivo di un Affiliato, con l'esclusione dei rappresentanti delle categorie Atleti e Tecnici.

2. I Dirigenti non possono ricoprire la carica in più di un Affiliato o presso un Ente di Promozione Sportiva che svolga attività anche di tiro dinamico sportivo.

#### Art. 12 – I Tecnici

1. Sono Tecnici coloro che sono preposti all'insegnamento delle discipline del tiro dinamico sportivo, sono tesserati con un Affiliato e sono iscritti nel relativo Albo della FITDS.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 8, i Tecnici non possono essere iscritti a più di un Affiliato e devono osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITDS e, se non contrastanti, dalla IPSC.

#### Art. 13 – Gli Ufficiali di gara

1. Gli Ufficiali di gara sono iscritti nell'Albo del Settore Arbitrale Federale Range Officer (SAFRO) e partecipano alle manifestazioni per assicurarne la regolarità, senza vincolo di subordinazione verso la Federazione o gli Affiliati organizzatori. Nei limiti di quanto previsto dal Regolamento del Settore Arbitrale e dai Regolamenti IPSC, hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai Tesserati per fatti avvenuti durante lo svolgimento dei propri compiti, con atti impugnabili dinanzi ai competenti organi di giustizia sportiva della FITDS.

2. Gli Ufficiali di gara devono osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITDS e, se non contrastanti, dalla IPSC e dalla International Range Officers Association (IROA). Inoltre, devono assolvere alle proprie funzioni osservando i principi di terzietà, lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

#### Art. 14 – Soci Sostenitori e Benemeriti

1. I Soci Sostenitori partecipano alla vita associativa senza svolgere alcuna attività sportiva o propria delle altre categorie di Tesserati. Non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di Socio Benemerito a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del tiro dinamico sportivo, oppure abbia reso rilevanti contributi alla disciplina del tiro dinamico sportivo o acquisito particolari meriti nei confronti della FITDS. I Soci Benemeriti sono tesserati a vita e d'ufficio dalla FITDS.

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 15 – Organi

1. Sono Organi Centrali della FITDS:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Presidente Federale;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Segretario Generale;
- f) l'Ufficio del Procuratore Federale;
- g) la Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

2. Sono Organi delle Strutture Periferiche i Delegati di Macro-area.

3. Sono Organi di Giustizia:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali (se istituiti);
- c) la Corte Sportiva di Appello (se istituita);
- d) il Tribunale Federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

4. Ciascun Organo esercita le funzioni riconosciute dal presente Statuto, dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS. Salvo ipotesi tassativamente previste, dette funzioni non sono delegabili.

#### Art. 16 – Requisiti di idoneità

1. Fermi restando eventuali ulteriori requisiti espressamente previsti per i singoli organi, possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano Tesserati FITDS nell'anno di elezione o nomina e lo siano stati, nei dieci anni precedenti, per almeno due anni, anche non consecutivi.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

3. I componenti del Consiglio Federale eletti in quota Atleti e Tecnici devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati, nella rispettiva categoria di riferimento, per almeno due anni nell'ultimo decennio. I componenti eletti in quota atleti devono altresì aver preso parte, nel medesimo periodo, a competizioni FITDS di livello nazionale.

4. Il requisito del presente e pregresso tesseramento di cui al comma 1 non si applica ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e della Commissione Federale di Garanzia.

5. Sono idonei alle cariche territoriali coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, siano tesserati per un Affiliato avente sede nel territorio di riferimento.

6. Non possono rivestire cariche federali e pertanto non si possono candidare tutti coloro che, alternativamente:

- a) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- b) abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- d) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla disciplina del tiro dinamico sportivo e/o alla gestione della FITDS;

e) abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FITDS, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dalla FITDS;

f) siano stati radiati da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FITDS.

7. Comporta l'immediata decadenza da ogni carica federale l'insorgere o l'accertamento, anche successivo all'elezione o alla nomina, dell'assenza di uno dei requisiti previsti dai commi da 1 a 5, oppure la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 6.

#### Art. 17 – Ipotesi di incompatibilità

1. La carica di componente di Organi Centrali o di Strutture Periferiche è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva della FITDS e con quella di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale.

2. La carica di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica della FITDS, anche non elettiva.

3. La carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale presso la FITDS è incompatibile con la carica di componente di Organi di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Ferma la incompatibilità con la carica di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale, la carica di componente di Organo di giustizia sportiva presso la FITDS non è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia federale presso la Federazione. Ulteriori requisiti per la nomina alla carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale presso la FITDS sono previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

5. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una situazione di incompatibilità tra cariche assunte è tenuto ad optare per l'una o l'altra. In caso di mancata opzione entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, decade immediatamente dalla carica assunta posteriormente.

6. È considerato incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, il soggetto che rispetto all'organo nel quale è stato eletto o nominato venga a trovarsi, anche e non solo per ragioni economiche, in situazione di permanente conflitto di interessi, che ricorre allorché lo stesso soggetto abbia interessi privati o secondari che indebitamente influiscono, o possono potenzialmente influire, sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

#### Art. 18 – Durata e gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, hanno la durata di quattro anni, secondo il ciclo olimpico.

2. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi. Coloro che sono stati eletti dall'Assemblea Nazionale nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio Federale sono soggetti al limite dei mandati previsto dall'art. 16, comma 2 D.Lgs. 242/1999.

4. Le cariche di Procuratore Federale e di componente degli Organi di Giustizia possono essere rinnovate al massimo per tre volte consecutive.

5. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio federale può deliberare il riconoscimento di indennità, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale

del CONI.

Art. 19 – Decadenza del Presidente Federale e del Consiglio Federale

1. Fatto salvo quanto previsto in via generale dagli artt. 17 e 18, costituiscono cause di immediata e contemporanea decadenza del Consiglio Federale e del Presidente Federale:

- a) le dimissioni del Presidente Federale;
- b) l'impedimento definitivo del Presidente Federale;
- c) le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri.

2. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Federale, il Consiglio Federale resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata od oggettiva impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, fino all'Assemblea elettiva straordinaria. Questa dovrà obbligatoriamente essere celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

3. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà avere svolgimento nei termini previsti dal comma precedente.

4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.

5. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale comporta anche la decadenza dei Delegati di Macro-area. Non si estende invece al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia e all'Ufficio del Procuratore Federale.

**CAPO II – ORGANI CENTRALI**

**Sezione I – L'Assemblea Nazionale**

Art. 20 – Attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi. Si svolge mediante rappresentanza diretta ed è articolata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea Nazionale ordinaria, da tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi:

- a) elegge, con votazioni separate, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) approva i bilanci programmatici di indirizzo per il quadriennio entrante deliberati dal Consiglio Federale e sottopone a verifica conclusiva quelli del mandato per il quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 15, comma 4 D.Lgs. 242/1999;
- c) nomina i Soci Benemeriti;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, fatte salve le ipotesi di convocazione obbligatoria previste dal presente Statuto, viene altresì convocata – anche in concomitanza con un'Assemblea ordinaria – quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, oppure, con riferimento alle rispettive categorie, dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni aventi diritto al voto. Essa:

- a) elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, il Presidente Federale, il Consiglio Federale o singoli componenti dello stesso, qualora non sia stato possibile procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) approva il bilancio d'esercizio della FITDS nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- c) delibera su proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della FITDS, ai sensi degli artt.

36 e 37, nonché su ogni argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 21 – Convocazione e candidature

1. L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale salvo i casi di convocazione obbligatoria previsti dal presente Statuto, e convocata dal Presidente Federale.

2. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli Affiliati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2, lett. f), almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici presso ciascun Affiliato. L'avviso di convocazione e la tabella dei voti sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page.

3. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, le candidature alla carica di Presidente Federale, di Componente del Consiglio Federale e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il termine di quaranta giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, pena l'inammissibilità. Le candidature devono essere individuali e, per ciascuna Assemblea, non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le candidature devono essere pubblicate a cura della Segreteria Federale sul sito internet della FITDS, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

4. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte dei soggetti interessati e della Procura federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

5. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. L'ordine del giorno definitivo è pubblicato sul sito internet della Federazione almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Art. 22 – Composizione e partecipazione

1. L'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, è composta dagli Affiliati aventi diritto al voto e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici.

2. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto:

a) gli Affiliati – in persona del proprio Presidente, ovvero di persona da questi delegata secondo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6 – che

i) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e siano iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39;

ii) abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e, nel medesimo periodo, abbiano partecipato a manifestazioni sportive ufficiali della FITDS e svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva riconosciuta dalla FITDS (intendendosi per tale la partecipazione ad attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale, stabilita da programmi federali);

iii) abbiano depositato presso la Segreteria Generale della FITDS, entro la data di svolgimento dell'adunanza, documentazione attestante il nominativo del soggetto legittimato a rappresentare l'Affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa dallo stesso ricoperta;

b) i rappresentanti dei Gruppi sportivi di cui all'art. 3, comma 7, in possesso dei requisiti di cui ai nn. i) e ii) del precedente comma 2)

c) i rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di gara, o i loro supplenti, secondo quanto previsto dal successivo comma 8.

3. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto alla partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altre componenti.

4. I legali rappresentanti degli Affiliati possono rilasciare delega a partecipare in propria vece all'Assemblea Nazionale esclusivamente a favore o di un altro Dirigente dello stesso Affiliato, oppure di un Presidente di altro Affiliato avente diritto di voto o suo delegato partecipante all'Assemblea.

5. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'Affiliato delegante e contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

b) la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

6. I delegati, oltre all'Affiliato di propria appartenenza, possono rappresentare in Assemblea altri Affiliati nel numero massimo di:

- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;

- 2, fino a 400 associazioni e società votanti;

- 3, fino a 800 associazioni e società votanti;

- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;

- 5, oltre a 1500 associazioni e società votanti.

7. Non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente né per delega, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, nonché i candidati alle cariche elettive.

8. Gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara partecipano alle Assemblee Nazionali per mezzo di propri rappresentanti. Ai fini della designazione dei rappresentanti, ciascun Affiliato convoca le assemblee degli Atleti, dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara propri aderenti: questi – che hanno diritto di voto, ciascuno nella rispettiva categoria, se maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività – eleggono un rappresentante per ciascuna categoria. In caso di impedimento, il rappresentante viene sostituito da un supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti alle assemblee di cui al precedente alinea.

9. Possono partecipare all'Assemblea, con la sola facoltà di intervento, i legali rappresentanti degli Affiliati non aventi diritto al voto.

10. Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati ad assistere all'Assemblea. Possono altresì assistere all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e delle Strutture periferiche, nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.

11. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli Affiliati e ai Tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e a coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e tesseramento.

#### Art. 23 – Quorum e disciplina delle votazioni

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

2. Salve le specifiche maggioranze previste dagli artt. 36 e 37 per le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della FITDS e dall'art. 31 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza

dei voti espressi dagli aventi diritto. Sono esclusi voti plurimi, con la sola eccezione di cui al successivo comma 4.

3. La votazione ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano dei presenti, con l'esclusione delle Assemblee elettive, ordinarie e straordinarie, in cui il voto:

a) è esercitato in forma elettronica, secondo modalità e regole uniformi disciplinate dal CONI, che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza.

b) tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei Consiglieri Federali è svolta distintamente per le tre categorie degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici;

c) le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

4. Limitatamente alla elezione del Presidente, il voto di ciascun Affiliato viene moltiplicato per 7, il voto di ciascun rappresentante degli Atleti viene moltiplicato per 2 e il voto di ciascun rappresentante dei Tecnici e degli Ufficiali di gara viene moltiplicato per 1.

5. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È invalido il voto che indichi un numero di preferenze superiore al numero di Consiglieri riservati alla categoria di appartenenza del votante, come stabilito dall'art. 27. È invece considerato valido il voto degli Affiliati che indichi un numero di preferenze inferiore, ma almeno pari a tre.

6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli Affiliati e i Tesserati e vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

#### Art. 24 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e di verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati. Decide, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe e la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.

2. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da almeno tre membri effettivi, di cui uno avente la carica di Presidente, e due supplenti. Nella Assemblee elettive il Presidente è nominato d'intesa con il CONI.

3. Non possono essere chiamati a far parte della Commissione Verica Poteri, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e i candidati alle cariche federali.

4. La Commissione svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nello Statuto e nel Regolamento Organico.

#### Art. 25 – Svolgimento

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale.

2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

3. Nel caso di Assemblea elettiva:

a) il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea;

b) l'Assemblea elegge, con le stesse modalità dell'Ufficio di Presidenza, il Collegio degli Scrutatori, composto da un Presidente e da due componenti, che vengono scelti tra le persone presenti aventi diritto al voto.

4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.

5. Non possono, in nessun caso, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o del Collegio degli Scrutatori i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

6. Il Consiglio Federale può deliberare che l'Assemblea Nazionale si svolga in modalità telematica, secondo le specifiche tecniche eventualmente indicate dal CONI o dal Regolamento Organico. È in ogni caso obbligatorio l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa e che deve essere pubblicato sul sito internet della FITDS entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

## **Sezione II – Il Consiglio Federale**

### *Art. 26 – Attribuzioni*

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Concorre al perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto e vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali.

2. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea medesima. Decide su tutte le questioni relative alla attività federale, non riservate ad altri organi, ed esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad altro organo od organismo federale.

3. Il Consiglio Federale è in ogni caso competente in via esclusiva a deliberare:

a) le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;

b) l'approvazione

*i)* del bilancio preventivo, entro il 30 novembre di ogni anno, e delle relative variazioni in corso di esercizio;

*ii)* del bilancio di esercizio annuale e della relazione di esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, da sottoporre poi alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.

c) la convocazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. b), per l'approvazione del bilancio consuntivo nel caso di parere negativo dei Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;

d) l'emaneazione dei Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e delle Norme Sportive Antidoping, trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;

e) le norme in materia di affiliazione e tesseramento;

f) i criteri per l'assegnazione dei contributi agli Affiliati;

g) la nomina

*i)* dei componenti degli Organi di Giustizia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e della Commissione Federale di Garanzia, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto CONI;

*ii)* del Rappresentante Italiano presso la I.P.S.C., definito Regional Director, e di eventuali altri rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la FITDS;

*iii)* dei Delegati di Macro-area, di cui provvede ove ricorrano i presupposti alla revoca,

*iv)* del Capo Delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali;

h) l'istituzione di commissioni tecniche, definendone compiti e modalità di svolgimento e nominandone i componenti, anche incaricando persone non tesserate;

i) il conferimento di incarichi professionali o di consulenza, determinandone i contenuti, la durata e l'entità dei compensi;

j) la data, la sede (comunque sul territorio nazionale) e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria, ovvero lo svolgimento della stessa in modalità

telematica ai sensi dell'art. 25, comma 6;

k) la ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente Federale nei casi di necessità e urgenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato;

l) la concessione dell'amnistia e dell'indulto, ai sensi dell'art. 32;

m) l'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché la consistenza degli organici;

n) l'indizione della riunione dei Delegati di Macro-area, ogni qualvolta la ritenga opportuna.

4. Il Consiglio Federale provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della FITDS e/o del sito internet.

#### Art. 27 – Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della FITDS, che lo presiede, e da otto consiglieri di cui:

- quattro eletti dai legali rappresentanti degli Affiliati tra i candidati espressi dagli Affiliati stessi;
- due eletti dai rappresentanti degli Atleti tra i candidati espressi dagli Atleti;
- uno eletto dai rappresentanti dei Tecnici tra i candidati espressi dai Tecnici;
- uno eletto dai rappresentati degli Ufficiali di gara tra i candidati espressi dagli Ufficiali di gara.

2. Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di differente genere non inferiore ad un terzo, escludendo dal calcolo le frazioni decimali. Inoltre, è garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete.

3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

#### Art. 28 – Elezione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti secondo quanto previsto dall'art. 23, commi 3 e 5, e nel numero indicato all'art. 27, comma 1.

2. Sono proclamati eletti Consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti, fatto salvo l'obbligo di garantire la parità di genere di cui all'art. 27, comma 2. Qualora vi fossero più consiglieri con lo stesso numero di preferenze nella stessa componente, eccedenti il numero massimo di posti disponibili, questi verranno assegnati privilegiando il candidato più giovane.

3. In caso di dimissioni o di decadenza di membri del Consiglio Federale in numero inferiore alla metà più uno dei componenti, subentreranno nella carica i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi e non risulti compromessa la funzionalità dell'organo, si procederà all'elezione dei sostituti in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva all'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui, invece, sia compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Federale, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

#### Art. 29 – Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, quando ne venga espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta, con qualsiasi strumento di comunicazione, anche telematico, che permetta di verificare l'avvenuta ricezione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono e, in tal caso, il termine di preavviso è ridotto a 24 ore.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si svolgano in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire e partecipare in tempo reale alla discussione trattazione degli argomenti trattati, nonché

ricevere e visionare documenti. In tali casi, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario Generale, o un suo delegato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della FITDS, o un suo delegato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

7. Alle riunioni possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, i rappresentanti della FITDS che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali.

8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare e, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto intervenuti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

### **Sezione III – Il Presidente Federale**

#### *Art. 30 – Attribuzioni*

1. Il Presidente Federale ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e del buon andamento della FITDS. Esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo, relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale: a tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e, al termine, un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

2. Il Presidente inoltre:

a) ha la rappresentanza legale della FITDS;

b) convoca l'Assemblea Nazionale;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale;

d) nomina il Segretario Generale e i Commissari tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

e) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;

f) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;

g) adotta, sentito il Consiglio Federale, i provvedimenti di grazia in favore di Affiliati e Tesserati, ai sensi del successivo art. 32;

h) invita ad assistere ai lavori assembleari e del Consiglio Federale i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento;

i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

3. Le funzioni del Presidente Federale non sono delegabili.

#### *Art. 31 – Elezione*

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, secondo i criteri previsti dall'art. 23 comma 4.

2. In presenza di più di due candidati, ove all'esito della prima votazione nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

## **Sezione IV – Gli altri Organi centrali**

### **Art. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la funzione di controllo di gestione contabile-amministrativa della FITDS. Adempie alle proprie funzioni secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali, svolgendo i compiti ed esercitando i poteri indicati dal Regolamento Organico. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una primaria società del settore, incaricata dal Consiglio Federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.
3. In caso di cessazione dalla carica per rinuncia, decadenza, impedimento non temporaneo, il Presidente del Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con tale modalità, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla successiva Assemblea Nazionale, che procede alla elezione del nuovo Presidente. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo Sport a disporre in ordine alle nuove nomine. Al nuovo nominato si applica l'art. 18, comma 2.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Oltre a quanto sancito dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto e alle ipotesi previste dall'art. 2399 c.c., costituisce motivo di decadenza dalla carica di componente del Collegio l'assenza ingiustificata dalle Assemblee Nazionali o, nel corso del medesimo esercizio sociale, da due adunanze consecutive dello stesso Collegio o del Consiglio Federale.

### **Art. 33 – Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è responsabile.
2. Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio Federale, redigendone i verbali, ed ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi permanenti della Federazione o di farsi rappresentare da un proprio delegato.
3. Il Segretario Generale è altresì responsabile del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale, che costituisce la struttura federale composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale e degli altri Organi.

### **Art. 34 – L'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Presso la FITDS è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale, al fine di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping. Si avvale della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, che lo coadiuvano. I requisiti soggettivi di idoneità alla carica di componente dell'Ufficio del Procuratore sono stabiliti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
3. Le funzioni del Procuratore Federale, esercitate nella fase delle indagini e nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno dei Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

4. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza, in ossequio alle previsioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina. Non devono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza, con la FITDS o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione federale, né rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale. A tal fine, all'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente sottoscrive una apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, dopo l'esercizio dell'azione, godono di poteri o facoltà equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa. In nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni.

#### Art. 35 – La Commissione Federale di Garanzia

1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva, può essere istituita, con deliberazione del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi di idoneità sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) Statuto CONI.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio,

a) individua, tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, nonché Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, in conformità alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

b) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nei casi di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

c) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13-ter Statuto CONI.

### **CAPO III – ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE**

#### Art. 36 – Il Delegato di Macro-Area

1. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato di Macro-Area, con il compito di rappresentare la FITDS in una o più Regioni in cui vi siano Affiliati nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere il tiro dinamico sportivo nell'ambito del territorio di competenza.

2. Al termine del mandato, il Delegato di Macro-Area trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.

### **CAPO IV – ORGANI E PRINCIPI DI GIUSTIZIA**

#### Art. 37 – Principi di Giustizia

1. La giustizia della FITDS è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina,

emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal CONI.

2. I Tesserati, gli Affiliati, gli Aderenti e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito e frode sportiva, l'uso di metodi e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni dalla normativa, ad eccezione di quelli aventi a oggetto la violazione delle norme sportive antidoping soggetti ad autonoma normativa, sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati, degli Aderenti e degli altri soggetti riconosciuti dal medesimo ordinamento.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

5. Sono punibili coloro che, anche se non più Tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

6. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

7. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

#### Art. 38 – Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi Territoriali (se istituiti);
- c) la Corte Sportiva di Appello, se istituita.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
- b) la Corte Federale di Appello.

3. I requisiti per la nomina a componente degli Organi di Giustizia e le relative attribuzioni sono sanciti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della

Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI, sono iscritti nel Registro unico dei Giudici dello Sport istituito presso il CONI.

4. I componenti degli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. Ciascun componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 34, comma 4.

5. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione degli stessi.

6. L'attivazione della Corte Sportiva di Appello è eventuale e avviene mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

#### Art. 39 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FITDS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati, i Tesserati, gli Aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale, che accettano la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

#### Art. 40 – Collegio di Garanzia dello Sport

Nei casi previsti dall'art. 54, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12-bis dello Statuto CONI.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

#### Art. 41 – Arbitrato

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, gli Affiliati, i Tesserati, gli Aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie interindividuali, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

2. I termini e le modalità di svolgimento dei procedimenti arbitrali sono fissati dal Regolamento di Giustizia, fermo restando che dei collegi arbitrali non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

#### Art. 42 – Provvedimenti di clemenza

1. La grazia è un provvedimento disposto a beneficio soltanto di un determinato soggetto, con cui una condanna a una sanzione sospensiva o interdittiva, sancita con decisione irrevocabile, viene condonata in tutto o in parte, o viene commutata in altra più lieve. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e può essere concessa solamente allorché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata, ovvero, nei casi di radiazione, siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della pronuncia definitiva. Il provvedimento è di competenza del Presidente Federale, che delibera su domanda scritta del soggetto interessato e sentito il Consiglio Federale.

2. L'amnistia è un provvedimento generale, di competenza del Consiglio Federale, che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione, revocando altresì le sanzioni accessorie. Nel concorso di più sanzioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3. L'indulto è un provvedimento generale, di competenza del Consiglio Federale, che si applica anche in assenza di una condanna irrevocabile e che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

4. Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

5. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto sono pubblicati secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia. Non sono in ogni caso applicabili per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

## **TITOLO V – PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA**

### Art. 43 – Patrimonio e mezzi di finanziamento

1. Il patrimonio della FITDS è costituito da: immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie; attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; patrimonio netto; debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Alle spese occorrenti per il funzionamento e l'attività sportiva la FITDS provvede con le entrate derivanti da:

- a) contributi del CONI, di Sport e Salute S.p.a. e di altri Enti, pubblici o privati;
- b) quote di affiliazione e tesseramento;
- c) proventi delle manifestazioni sportive;
- d) donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
- e) proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai Tesserati o agli Affiliati;
- f) proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

### Art. 44 – Bilancio

1. Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione. Il bilancio d'esercizio, in cui devono risultare tutte le entrate e le uscite, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FITDS. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono regolate da apposito regolamento di amministrazione.

2. Il Consiglio Federale deve approvare il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

3. Una volta approvato dal Consiglio Federale, il bilancio di esercizio è inviato alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione. Entro quindici giorni dall'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, è pubblicato sul sito internet istituzionale della FITDS in apposita sezione prontamente rintracciabile, unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio corrente e ai bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

4. Ove la FITDS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il bilancio

d'esercizio di tali società è pubblicato sul sito internet della Federazione ed è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 45 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea deve essere convocata e tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Federale può deliberare di propria iniziativa la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare eventuali modifiche dello Statuto.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

5. L'Assemblea straordinaria approva le proposte di modifica dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

6. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

### Art. 46 – Proposta di scioglimento della FITDS

Lo scioglimento della FITDS e la destinazione del suo patrimonio sono regolati dall'art. 21 comma 3 del Codice civile e dagli art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

### Art. 47 – Norme integrative

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

### Art. 48 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.